

~ Comune di Vedano al Lambro ~

IMU/TASI PER I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)

ANNI 2012 E 2013

Art. 13, comma 10, decreto legge n. 201 del 2011

Il Comune di Vedano al Lambro NON ha equiparato all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

L'IMU è dovuta sull'unità immobiliare come "altro fabbricato" in aliquota ordinaria.

ANNO 2014

L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato NON è equiparata per legge.

L'IMU è dovuta sull'unità immobiliare come "altro fabbricato" in aliquota ordinaria.

La TASI per il Comune di Vedano al Lambro non è dovuta a seguito dell'azzeramento dell'aliquota per gli altri fabbricati.

ANNO 2015

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

L'IMU non è dovuta sull'unità abitativa e su una pertinenza per tipo.

E' dovuta la TASI sull'abitazione principale e una pertinenza per tipo con riduzione di 2/3 (si paga un terzo dell'imposta dovuta sull'anno solare). La stessa riduzione è prevista sulla tassa rifiuti (TARI).

Condizioni per usufruire dell'agevolazione:

- Applicabile ad una e una sola abitazione
- Possesso a titolo di proprietà o di usufrutto (non ad altro titolo) da parte del soggetto AIRE pensionato
- Soggetto passivo già pensionato nel paese di residenza (es. residente in Francia, percepisce la pensione francese).
- L'abitazione non deve essere locata o data in comodato d'uso.

DALL'ANNO 2016 FINO AL 2019

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

L'IMU non è dovuta sull'unità abitativa destinata ad abitazione principale e su una pertinenza per tipo.

La TASI NON E' DOVUTA sull'abitazione principale e una pertinenza per tipo, in seguito ad esclusione dell'abitazione principale dalla TASI dal 1° gennaio 2016.

La TARI è dovuta con riduzione di 2/3 (si paga un terzo dell'imposta dovuta sull'anno solare).

Condizioni per usufruire dell'agevolazione TARI e TASI dal 2015:

- Applicabile ad una e una sola abitazione (in caso di possesso di più abitazioni anche in diversi Comuni, il contribuente deve dichiarare quale sceglie di equiparare ad abitazione principale; non è necessario che l'immobile sia ubicato nello stesso Comune in cui il soggetto è iscritto AIRE).

- Possesso a titolo di proprietà o di usufrutto (non ad altro titolo) da parte del soggetto AIRE pensionato
- Soggetto passivo già pensionato nel paese di residenza (es. residente in Francia, percepisce la pensione francese, qualunque tipo di pensione).
- L'abitazione non deve essere locata o data in comodato d'uso (per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta di primo grado, sono previste agevolazioni per legge dal 2016).
- L'abitazione non deve essere accatasta in categoria A/1 A/8 o A/9: nel caso lo fosse vanno applicati i tributi IMU e TASI come abitazione principale e per TASI va applicata la riduzione di 2/3 di imposta come previsto per l'anno 2015.

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare (anche ai fini del riconoscimento della stessa per la tassa rifiuti)

- un'autodichiarazione indicando i dati catastali dell'unità abitativa e delle pertinenze sulle quali si intende applicare l'agevolazione, allegando la documentazione necessaria a comprovare la condizione di pensionato nel paese di residenza
- oppure modello ministeriale di dichiarazione IMU/TASI

La dichiarazione si presenta una volta ed è valida fino a variazione della situazione e può essere inviata via pec all'indirizzo comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it, o a mezzo raccomandata A/R o consegnata direttamente allo sportello dell'Ufficio Tributi in duplice copia, entro il 30/06 dell'anno successivo alla spettanza dell'agevolazione.

Sul sito www.comune.vedanoallambro.mb.it sono disponibili sia la presente informativa in formato scaricabile sia ulteriori informazioni di natura "tributaria".

Quanto indicato nella presente è da ritenersi valido fino a variazioni della norma o delle interpretazioni Ministeriali ufficiali della stessa.

UFFICIO TRIBUTI

Largo Repubblica, 3 – 20854 VEDANO AL LAMBRO (MB)

telefono: 039-2486363; 039-2486339; fax: 039-491786

e-mail: tributi@comune.vedanoallambro.mb.it